

REGOLAMENTO (CE) N. 3363/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce, per il 1995, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽²⁾, è stato prorogato per altri sei anni, fino al 31 dicembre 2000;

considerando che la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno successivamente approvato il terzo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca e, in particolare, i contingenti di cattura assegnati alle navi comunitarie nelle acque groenlandesi per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000;

considerando che tali contingenti di cattura potranno essere utilizzati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi in materia di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che la Comunità comunicherà alle autorità responsabili della Groenlandia la propria risposta all'offerta per quanto riguarda le possibilità di catture supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca entro sei settimane dalla data in cui ha ricevuto detta offerta;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra

gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1995 è fissata nell'allegato.

Articolo 2

Se la autorità responsabili della Groenlandia fanno un'offerta per quanto riguarda le possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta una decisione a proposito di questa offerta entro sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il presente regolamento entra in vigore alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BORCHERT

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.